PROVVEDIMENTI PER L'EDUCAZIONE FISICA

Art. 12

Ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica

E' istituito il ruolo organico dei professori di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica. I professori di educazione fisica appartengono al ruolo B.

Versione in vigore dal 21 marzo 1958, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per l'educazione fisica
Estremi	Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Titolo	II — Ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-l-educazione-fisica/art-12-ruolo-organico-degli-insegnanti-di-educazione-fisica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it